



COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E DEL RELATIVO REGOLAMENTO TRA LA COMUNITA' VALLI MONVISO E IL COMUNE DI FRASSINO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno DUEMILAUNDICI addì VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 19,00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

				PRESENTI	ASSENTI
1	MATTEODO	Bernardino	SINDACO	X	
2	ANSALDO	Giuliano	VICE SINDACO	X	
3	RIGONI	Dante	CONSIGLIERE	X	
4	SOLERI	Gianluca	CONSIGLIERE	X	
5	CORNAGLIA	Mauro Giovanni	CONSIGLIERE	X	
6	ROSSI	Gian Piero	CONSIGLIERE	X	
7	MASTRORILLI	Mauro	CONSIGLIERE	X	
8	GIUSIANO	Armando Luigi	CONSIGLIERE	X	
9	MATTEODO	Maura	CONSIGLIERE	X	
10	OLIVERO	Franco	CONSIGLIERE	X	

Assiste il Signor ADDUCI Dr. Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E DEL
RELATIVO REGOLAMENTO TRA LA COMUNITA' VALLI MONVISO E IL
COMUNE DI FRASSINO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la nota del 23.09.2011 acquisita al ns. prot. n. 2729 di pari data con cui la Comunità Montana delle Valli del Monviso trasmetteva lo schema di convezione e lo schema di regolamento per la gestione associata del servizio di protezione civile;

Considerato che il quadro normativo configurato, sin dalla legge n. 59 del 1997, prevede tra le modalità di espletamento delle funzioni e dei servizi tra gli enti locali, il loro esercizio associato;

Rilevato che la gestione associata del servizio di protezione civile con la realizzazione di una sala operativa intercomunale di protezione civile e di una unità di crisi di supporto ai comuni della Valle Varaita, presso i locali della Comunità Montana Valli del Monviso di Frassino intende rafforzare, da un lato le azioni tese al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e controllo dei rischi legati al territorio e dall'altro lato gli interventi per soccorso ed emergenza;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Visto l'art. 30 del d. lgs. N. 267 del 2000;

All'unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) Di approvare lo schema di convezione e lo schema di regolamento, allegati alla presente, per la gestione associata del servizio di protezione civile;
- 2) di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Frassino alla sottoscrizione dello schema di convenzione allegato alla presente deliberazione;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
- Bernardino MATTEODO -
F.to Bernardino MATTEODO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- ADDUCI Dott. Mario -
F.to ADDUCI Mario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)

N.reg. pubblic.

Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 02/12/2011 al 17/12/2011

Li, 02/12/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ADDUCI Dott Mario
f.to ADDUCI Mario

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li, 02/12/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
- ADDUCI Dott Mario -
f.to ADDUCI Mario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
- ADDUCI Mario -

ALLEGATO A) DELIBERA CC N. 41/2011

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL MONVISO, E I COMUNI DI _____, _____, _____, _____ E _____ PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.

L'anno duemilaundici, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede della Comunità Montana Valli del Monviso in Paesana – Via S. Croce 4

Tra:

- la Comunità Montana Valli del Monviso, con sede in Paesana Via S. Croce 4, C.F. 03302770049 in persona del Presidente pro-tempore e legale rappresentante Signor PEROTTI Aldo Giovanni autorizzato a quanto infra con deliberazione consiliare n. ___ del ___/___/____, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Comune di _____, con sede in _____ C.F. _____, in persona del Sindaco pro-tempore e legale rappresentate Signor _____ autorizzato a quanto infra con deliberazione consiliare n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Comune di _____, con sede in _____ C.F. _____, in persona del Sindaco pro-tempore e legale rappresentate Signor _____ autorizzato a quanto infra con deliberazione consiliare n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Comune di _____, con sede in _____ C.F. _____, in persona del Sindaco pro-tempore e legale rappresentate Signor _____ autorizzato a quanto infra con deliberazione consiliare n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Comune di _____, con sede in _____ C.F. _____, in persona del Sindaco pro-tempore e legale rappresentate Signor _____ autorizzato a quanto infra con deliberazione consiliare n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

.....

Premesso

- che le Amministrazioni Comunali di _____, _____, _____, _____, unitamente alla Amministrazione della Comunità Montana Valli del Monviso hanno già avviato negli anni scorsi, tenendo conto delle specifiche esigenze di ciascun Ente, un processo volontario di riorganizzazione gestionale con l'obiettivo di ampliare e rafforzare la capacità operativa, e di conseguenza politica, di ciascuno;

- che, in detta ottica, le predette Amministrazioni hanno approvato apposita convenzione quadro con la quale hanno convenuto di avviare un processo di

riorganizzazione che prevede l'esercizio gestito in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi attraverso strutture di dimensione adeguata alla popolazione complessiva dei Comuni partecipanti.

- che la predetta convenzione quadro prevedeva, che *"L'esercizio in forma associata di specifici servizi e funzioni verrà attivato, mediante stipula di apposita convenzione che ne disciplinerà gli aspetti peculiari, ogni qualvolta le Amministrazioni interessate riterranno possibile e vantaggioso realizzare le finalità evidenziate in premessa attraverso la cooperazione."*;

- che, per ragioni di urgenza, al fine di rispettare i termini previsti per avere diritto alla corresponsione dei contributi regionali previsti per la gestione associata, può prescindere, nella definizione degli schemi delle convenzioni specifiche attuative della convenzione quadro, dalla formale costituzione della *"Conferenza dei Sindaci"* e basarsi sulle indicazioni fornite anche informalmente dai Sindaci dei Comuni interessati.

- che, con la L.R. n. 7 del 14/04/2003, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di Protezione Civile, ulteriormente dettagliate dai successivi D.P.G.R. nn. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 del 18/10/2004;

- che il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 225/1992 e della succitata normativa regionale, è "autorità comunale di protezione civile" e, in quanto tale, assume la direzione ed il coordinamento degli interventi necessari nel territorio comunale;

- che fra le risorse disponibili deve essere considerato il volontariato;

- che è intendimento della Comunità Montana Valli del Monviso e dei Comuni di _____, _____, _____, _____ svolgere in forma associata, e con le modalità specifiche infra previste, le attività relative al Servizio di Protezione Civile, mettendo in comune le risorse, umane e strumentali, a tal fine attivabili;

- che i predetti Enti intendono, a detto fine, ricorrere all'istituto della convenzione, così come previsto e disciplinato dall'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000, ritenendolo il più adatto alla situazione di specie;

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente le Parti contraenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Finalità

1. Gli Enti stipulanti, in persona dei loro legali rappresentanti, convengono di stipulare la presente convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata le attività di Protezione civile di competenza comunale, per una maggiore efficienza ed efficacia delle medesime, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 2

Oggetto

1. Nell'ambito delle attività e delle funzioni previste dai singoli Piani di Protezione Civile comunali e dal Piano di Coordinamento della Comunità Montana, fatte salve ed impregiudicate le competenze del Sindaco quale Autorità locale di Protezione Civile, gli Enti stipulanti si obbligano:
 - a) ad attuare il coordinamento delle attività di Protezione civile di loro competenza, secondo quanto disposto dalla presente convenzione;
 - b) ad istituire - ovvero coordinare se già esistenti - gruppi locali di volontariato che agiscano in ambito comunale o intercomunale.

Art. 3

Sala Operativa Intercomunale ed Unità di Crisi Intercomunale

1. La Comunità Montana ha istituito rispettivamente una Sala Operativa Intercomunale a scala territoriale per ogni singola valle, a disposizione dei Sindaci dei Comuni membri, per una gestione comune e coordinata degli interventi sul territorio e dei mezzi a disposizione. La Sala Operativa è ubicata in luogo sicuro e strategico, alla quale debbono affluire tutti i dati inerenti la gestione delle situazioni di crisi. Dispone di un sistema di comunicazione su frequenza radio dedicata, per assicurare il collegamento con i sindaci, responsabili del coordinamento dei soccorsi in zona, e le prefetture e gli altri organi non ordinari di protezione civile. Nello Specifico la "Sala Operativa Intercomunale della Valle Po Bronda e Infernotto" è ubicata presso gli Uffici della Comunità Montana siti in Paesana Via S. Croce 4, mentre la "Sala Operativa Intercomunale della Valle Varaita" è ubicata presso gli uffici della Comunità Montana siti in Frassinò Piazza G. Marconi 5;
2. L'attività della rispettive sale (di supporto ai singoli Sindaci) è garantita da rispettive "Unità di Crisi Intercomunale" composta da 9 specifiche funzioni settoriali, attivate a seconda delle diverse tipologie di rischio da affrontare. Ogni singola funzione è presieduta da un responsabile esperto del settore, scelto preliminarmente dal Presidente della Comunità Montana e dall'assemblea dei Sindaci dei Comuni partecipanti al servizio. Le competenze di più settori possono essere accorpate in capo ad un unico responsabile. Le 9 funzioni individuate dal Dipartimento della Protezione Civile riguardano i seguenti settori:
 - 1) Tecnico Scientifico Pianificazione
 - 2) Sanità ed assistenza sociale
 - 3) Volontariato
 - 4) Materiali e mezzi
 - 5) Servizi essenziali ed attività scolastica
 - 6) Censimento danni, persone e cose
 - 7) Strutture operative locali
 - 8) Telecomunicazioni
 - 9) Assistenza alla popolazione

In tempo ordinario partecipano all'attività dell'Unità di Crisi Intercomunale anche i Sindaci dei comuni associati ed il Presidente della Comunità Montana o un loro delegato.

Il Presidente della Comunità Montana, svolge anche funzioni di responsabile delle rispettive "Unità di Crisi Intercomunale" tale funzione può essere delegata ad altra persona.

3. I componenti dell'Unità di Crisi Intercomunale sono convocati dal Responsabile, in seduta ordinaria, obbligatoriamente una volta l'anno.
4. I componenti possono essere, altresì, convocati in seduta straordinaria su iniziativa del Responsabile o su richiesta di ciascun componente dell'Unità di Crisi ogni qualvolta sia necessario l'esame di questioni riguardanti la gestione del servizio; in quest'ultimo caso la convocazione deve essere fatta entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo il caso di maggiore urgenza.
5. Fanno parte dell'Unità di Crisi Intercomunale, quali collaboratori, i dipendenti degli Enti convenzionati, nonché i volontari facenti parte dei gruppi comunali di volontariato iscritti nei rispettivi Piani di Protezione Civile Comunali ove adottati.

Art. 4 Funzioni

1. L'Unità di Crisi Intercomunale, fatti salvi i compiti svolti dal COM di zona, ha la funzione di coordinare le attività di Protezione Civile di competenza dei Comuni partecipanti nei settori di rischio idrogeologico (alluvioni ed inondazioni), geologico (terremoti), incendio (boschi, beni pubblici e privati), e di ogni altro evento calamitoso che possa mettere in pericolo la pubblica incolumità di persone e beni.
2. L'Unità di Crisi Intercomunale svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - supporto tecnico al responsabile territoriale della protezione civile, il Sindaco, in tutte le situazioni di allerta, preallarme ed emergenza;
 - mantiene i contatti con la Prefettura e gli altri organi di Protezione Civile, provvedendo al coordinamento degli interventi nelle situazioni di emergenza mediante l'utilizzo di uomini, mezzi e strutture dei Comuni convenzionati;
 - in tempo ordinario, contribuisce all'aggiornamento continuo dei singoli Piani Comunali di Protezione Civile e del Piano di Coordinamento della Comunità Montana;
 - organizza esercitazioni congiunte, verifica le indicazioni dei Piani e l'integrazione fra le diverse funzioni di supporto della Sala Operativa.
3. Il Responsabile dell'Unità di Crisi Intercomunale, di concerto con gli altri componenti, provvede ad attuare le funzioni di cui ai commi precedenti. Sulla base delle direttive impartite dal Responsabile ai Comuni convenzionati, i Sindaci di questi ultimi provvedono, ciascuno nel proprio ambito comunale, a svolgere le attività necessarie per fronteggiare la calamità naturale, in veste di autorità locali di Protezione Civile. Nei casi in cui l'evento calamitoso coinvolga un solo Ente partecipante, le funzioni del Responsabile dell'Unità di Crisi Intercomunale verranno svolte dal Sindaco del suddetto Comune.
4. Il Rappresentante ovvero il Sindaco dell'unico Comune che ha subito la calamità ha l'obbligo di informare, attraverso il COM di zona, le Autorità superiori preposte alle funzioni di Protezione Civile sulle iniziative operative intraprese ai sensi della convenzione, nel rispetto della normativa vigente.
5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti l'Unità di Crisi Intercomunale potrà avvalersi dei gruppi di volontariato e, ove esistenti, delle associazioni di volontari convenzionati con ogni singolo Comune.

Art. 5 Competenza territoriale

1. Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione del servizio associato di Protezione civile è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della

convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di Protezione Civile e con le modalità previste dal presente atto.

Art. 6
Personale e dotazioni

1. Gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste avanzate dalla Sala Operativa Intercomunale.

Gli Enti stipulanti si impegnano ad aggiornare e/o a predisporre, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente, l'elenco del personale, delle strutture e dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento del servizio associato.

Art. 7
Durata

1. La presente convenzione ha la durata di anni 5 decorrenti dalla data della sua stipulazione.
2. Le parti potranno concordare espressamente il rinnovo della convenzione con nuova delibera consiliare.

Art. 8
Regolamento attuativo

L'assemblea dei Sindaci dei Comuni aderenti al servizio associato predisporrà gli appositi regolamenti attuativi per la definizione delle modalità di gestione della presente convenzione e per la gestione delle rispettive "Sale Operative Intercomunali" e connesse "Unità di Crisi" ivi comprese quelle relative al riparto delle eventuali spese sostenute.

Art. 9
Verifica

1. Gli Enti stipulanti si impegnano ad effettuare annualmente la verifica del livello e della qualità dell'attuazione della presente convenzione, nell'ambito territoriale dei Comuni convenzionati. Tale verifica sarà eseguita sulla base di apposita relazione del Responsabile dell'Unità di Crisi Intercomunale redatta tenuto conto degli interventi effettuati, sentiti i responsabili di ciascuna funzione.

Art. 10
Modifiche ed integrazioni alla convenzione

1. Eventuali modificazioni ed integrazioni alla presente convenzione sono approvare dai Consigli Comunali degli enti partecipanti.

Art. 11
Recesso

1. Prima della scadenza stabilita dall'art. 7 ciascun Ente partecipante ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione; in tal caso l'Ente recedente, con deliberazione consiliare, ne deve dare comunicazione, entro il mese di giugno, agli Enti rimanenti. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in

cui è stata data comunicazione. Successivamente alla presa d'atto, la presente convenzione viene modificata ai sensi dell'art. 10.

2. Il recesso di un Ente convenzionato non deve arrecare nocumento agli altri Enti che restano in convenzione, in termini anche di oneri assunti, in forza della convenzione, dal recedente per gli anni successivi al recesso.

Art. 12

Ammissione di nuovi Comuni

1. Qualora un nuovo Comune intenda aderire alla presente convenzione deve farne domanda al Responsabile dell'Unità di Crisi Intercomunale, con deliberazione consiliare.
2. L'ammissione è subordinata all'approvazione della richiesta da parte di tutti gli Enti convenzionati, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare in cui verranno altresì previste le conseguenti modifiche alla convenzione, ai sensi dell'art. 10.

Art. 13

Mezzi finanziari e Ente gestore

1. Sulla base delle determinazioni adottate dal Presidente della Comunità Montana e dai Sindaci firmatari della presente convenzione, le spese generali derivanti dall'attuazione della presente convenzione potranno essere gestite ed anticipate dalla Comunità Montana Valli del Monviso e poi ripartite tra i Comuni partecipanti sulla base di un prospetto di riparto.
2. Gli Enti convenzionati, annualmente, stanzieranno nel proprio bilancio di previsione e bilancio pluriennale gli eventuali trasferimenti di cui al comma 1.
3. Le spese derivanti dai singoli interventi effettuati in attivazione della presente convenzione verranno quantificate dal Responsabile dell'Unità di Crisi Intercomunale e poste a carico del Comune che ne ha beneficiato.

Art. 14

Definizione delle controversie

1. Le eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui due nominati dagli Enti interessati e uno, con funzioni di Presidente, nominato d'intesa tra gli arbitri o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Saluzzo, su istanza della parte più diligente.

Art. 15

Spese di convenzione

1. Tutte le eventuali spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono ripartite in parti uguali tra i Comuni interessati.

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, i contraenti fanno esplicito riferimento alle norme in materia di Protezione Civile e, segnatamente , alla Legge del 24 febbraio 1992 n. 255 e al D.P.R. del 6 febbraio 1981 n. 66 e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. La presente convenzione verrà trasmessa alla Prefettura di Cuneo.
3. 1 Legali rappresentanti degli Enti stipulanti sono autorizzati ad apportare alla convenzione quelle modificazioni, integrazioni o adeguamenti non sostanziali che si rendessero eventualmente necessari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Comunità Montana Valli del Monviso: _____

Per il Comune di _____:

Per il Comune di _____:

Per il Comune di _____:

Per il Comune di _____

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SALA OPERATIVA
INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E DELL'UNITA' DI CRISI
INTERCOMUNALE DI SUPPORTO AI COMUNI DELLA VALLE VARAITA, SITA
PRESSO I LOCALI DELLA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL MONVISO DI
FRASSINO – PIAZZA G.MARCONI 5

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana Valli del Monviso n° ___ del ___/___/___ è stato approvato lo schema di convenzione della gestione associata del servizio di protezione civile tra la comunità montana valle varaita ed i comuni che aderiranno alla proposta medesima;
- nella medesima convenzione viene istituita la sala operativa intercomunale a scala territoriale di Comunità Montana e che l'attività di supporto all'organo competente è garantita dall'Unità di Crisi Intercomunale;
- la convenzione detta gli aspetti principali sulla gestione associata della Sala operativa demandando al Regolamento attuativo relativo alla gestione della sala operativa e dell'Unità di Crisi;

Tutto ciò premesso le parti contraenti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Modalità di attivazione della Sala Operativa

La sala operativa intercomunale viene attivata su richiesta, redatta su apposito modello (allegato 1), dai Sindaci dei singoli comuni qualora si manifestino situazioni di emergenza o di potenziale imminente pericolo che non possano essere affrontate in via ordinaria col solo personale a disposizione della singola amministrazione comunale o qualora coinvolgano competenze tecniche specifiche che possono essere reperite solo all'interno dello staff tecnico di supporto della sala operativa. In alternativa la Sala può essere attivata per gli stessi suindicati motivi direttamente dal Presidente della Comunità Montana, su delega del Sindaco/i interessato/i territorialmente.

L'attivazione della Sala Operativa potrà essere richiesta anche da organismi superiori competenti in materia di protezione civile (Prefetto, Regione, Provincia o COM) qualora necessitino di un supporto logistico operativo nel territorio dei comuni aderenti alla convenzione.

Per l'attivazione della Sala si dovrà contattare direttamente il Presidente della Comunità Montana, quale Responsabile del servizio associato, o persona dallo stesso delegata, che provvederà all'allertamento dei responsabili delle funzioni tecniche utili per la gestione ed il superamento della fase di emergenza (unità di crisi intercomunale).

Articolo 2 - Responsabilità e funzioni dei tecnici di supporto della Sala Operativa (unità di crisi)

Gli appartenenti all'unità di crisi intercomunale sono tenuti a partecipare alle attività di supporto tecnico e di coordinamento dell'emergenza con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

I componenti dell'unità di crisi sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione secondo modalità analoghe a quelle previste dall'art. 4 della Legge 11 Agosto 1991 n. 266. I responsabili delle singole funzioni previste all'interno dell'unità di crisi intercomunale devono dare attuazione agli ordini ricevuti da parte del Sindaco o del Presidente della Comunità Montana qualora delegato. Al riguardo si rammenta che ogni potestà e responsabilità relativa alla gestione di situazioni di protezione civile nell'ambito comunale resta in capo al Sindaco, il quale in ottemperanza all'art. 15 della Legge 225/92 ed ai sensi degli artt. 11 e 19 della L.R. 14 Aprile 2003 n. 7 è autorità unica in materia di protezione civile a livello comunale.

Articolo 3 - Autorizzazioni di spesa per richiesta di interventi

I responsabili di funzione della Sala Operativa, su esplicita richiesta scritta dei Sindaci, redatta su apposito modello (allegato 2), potranno richiedere l'intervento di squadre di volontari nonché di ditte ed imprese dotate di mezzi meccanici idonei a fronteggiare eventi calamitosi. Resta inteso che le spese di tali interventi verranno sostenute direttamente dalla singola amministrazione comunale e la richiesta del Sindaco ha valore di autorizzazione di spesa in situazione d'emergenza.

Articolo 4 - Spese di funzionamento

Per il corretto funzionamento dell'unità di crisi intercomunale e della relativa sala operativa è richiesta la contribuzione diretta da parte dei Comuni aderenti al servizio associato, che si impegnano al versamento annuale di un'eventuale rata di un massimo di 1.000.00 € cadauno. Il fondo spesa così costituito servirà per la copertura dei costi annuali di Gestione e di rinnovo ed ampliamento dei macchinari, attrezzature ed apparati. In particolare si portano in evidenza le spese di concessione di apposita frequenza radio per le comunicazioni fra la sala operativa ed i singoli comuni e le spese di rimborsi spesa da concedere ai responsabili di ciascuna funzione di supporto e volontari ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 Febbraio 2001 n. 194. Con riferimento a tale norma, ai responsabili di funzione dell'unità di crisi nell'espletamento delle loro funzioni vengono riconosciuti i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale; al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso al quale, qualora ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
- c) copertura assicurativa: i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge 11 Agosto 1991 n. 266;

Il canone annuo prevede inoltre le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature radio, informatiche, macchine, attrezzature ed altro materiale vario per protezione civile, in capo alla Comunità Montana o dato in gestione ai singoli comuni. E' di competenza dei singoli Comuni il mantenimento in efficienza del materiale a loro affidato (quale radio, batterie tampone, riparazione guasti, prove di collegamento, prove di efficienza, carburante, ecc...).

Articolo 5 – Piano di Protezione Civile

Per l'attivazione ed il funzionamento dell'Unità di Crisi ogni singolo Comune associato deve essere in possesso e avere trasmesso alla sala operativa intercomunale di protezione civile, apposito piano comunale di protezione civile aggiornato su supporto

cartaceo e informatizzato. Tali piani dovranno essere aggiornati nei dati, e gli stessi trasmessi agli enti preposti;

Articolo 6 – Funzioni Unità di Crisi;

Le funzioni dell'Unità di Crisi di supporto al Sindaco nella gestione dell'emergenza sono le seguenti:

- “Tecnico-scientifico e di pianificazione”;
- “Sanità ed assistenza sociale”;
- “Volontariato”;
- “Materiali e Mezzi”;
- “Servizi essenziali ed attività scolastica”;
- “Censimento danni persone e cose”;
- “Strutture operative locali”;
- “Telecomunicazioni”;
- “Assistenza alla popolazione”;

I componenti dell'Unità di Crisi nelle sue diverse funzioni sono attualmente i seguenti:

- Sig. _____ residente a _____ Cap. _____ in
Via _____ n° _____, tel. _____ fax _____ mail _____
referente per la funzione – **“Tecnico-scientifico e di pianificazione”**;
- Sig. _____ residente a _____ Cap. _____ in
Via _____ n° _____, tel. _____ fax _____ mail _____
referente per la funzione – **“Sanità ed assistenza sociale”**
- Sig. _____ residente a _____ Cap. _____ in
Via _____ n° _____, tel. _____ fax _____ mail _____
referente per la funzione – **“Volontariato”**;
- Sig. _____ residente a _____ Cap. _____ in
Via _____ n° _____, tel. _____ fax _____ mail _____
referente per la funzione – **“Materiali e Mezzi”**;
- Sig. _____ residente a _____ Cap. _____ in
Via _____ n° _____, tel. _____ fax _____ mail _____
referente per la funzione – **“Servizi essenziali ed attività scolastica”**;
- Sig. _____ residente a _____ Cap. _____ in
Via _____ n° _____, tel. _____ fax _____ mail _____
referente per la funzione – **“Censimento danni persone e cose”**;
- Sig. _____ residente a _____ Cap. _____ in
Via _____ n° _____, tel. _____ fax _____ mail _____
referente per la funzione – **“Strutture operative locali”**;
- Sig. _____ residente a _____ Cap. _____ in
Via _____ n° _____, tel. _____ fax _____ mail _____
referente per la funzione – **“Telecomunicazioni”**;
- Sig. _____ residente a _____ Cap. _____ in
Via _____ n° _____, tel. _____ fax _____ mail _____
referente per la funzione – **“Assistenza alla popolazione”**;

All'Unità di crisi verrà aggiunta d'Ufficio per farne parte integrante il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Ragioneria del comune interessato dall'evento.

I singoli componenti dell'Unità di Crisi possono essere sostituiti in qualsiasi momento per dimissioni dell'interessato, per attività contrastante con le finalità dell'unità di crisi,

per ingiustificata assenza alle attività di supporto tecnico e di coordinamento nell'emergenza e dell'esercitazioni. La sostituzione e la nuova nomina è competenza del Presidente della Comunità Montana Valli del Monviso con proprio atto

Letto confermato e sottoscritto

COMUNE DI _____


Il sindaco richiede l'attivazione della sala operativa per la situazione d'emergenza venutasi a creare a seguito di

.....
.....
.....

In particolare richiede l'intervento di supporto nei seguenti settori:

- Tecnico scientifico Pianificazione
- Sanità ed assistenza sociale
- Volontariato
- Materiali e Mezzi
- Servizi essenziali ed attività scolastiche
- Censimento danni persone e cosStrutture operative locali
- Telecomunicazioni
- Assistenza alla popolazione

..... li



IL SINDACO

.....

COMUNE DI _____

Il sindaco richiede l'impiego immediato di quanto segue:

Uomini

.....

.....

Mezzi

.....

.....

.....

Materiali


.....

.....

.Altro

La presente, in situazione di emergenza ha valore di ordinanza ed equivale ad autorizzazione di spesa

..... li



IL SINDACO

.....

..

